AVV. MADDALENA CARUSONE
81030 – LUSCIANO (CE) – Via Carlo Levi, n. 15
81031 – AVERSA (CE) Via Caravaggio n.
Tel. e fax 081-8148264 – Mobile 3298052656
E- mail: avv.carusone@gmail.com – Pec maddalena.carusone@pec.it
Cod. Fisc. CRSMDL74R42F799Y - Part. IVA 02903600613

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con contestuale e istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per:

la sig.ra FRONDELLA Patrizia (CF FRN PRZ 64L41D801R), nata a Villa di Briano (CE), il 01/07/1964 e residente in San Marcellino (CE), alla Via Cimarosa n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Carusone (CF CRS MDL 74R42F799Y), come da mandato in calce al presente atto – rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, di cui si attesta la confomità all'originale – e con questa elettivamente domiciliata in Milano, alla via Crocefisso n. 5, presso lo studio dell'avv. Armando Nicastro.

Ai sensi dell'art. 125 cpc si chiede di ricevere le comunicazioni afferenti l'odierno procedimento, via fax al n. 081-8148264 ovvero tramite posta elettronica certificata agli indirizzi: maddalena.carusone@pec.it; armando.nicastro@milano.pecavvocati.it

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (CF 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 78/A, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliato presso di questa in Milano (CAP 20100), alla via Freguglia n.1;

nonché

- **il MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia (CF 97254200153)**
  il MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Emilia (CF 80062970373)
  il MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania (CF 80039860632),
  in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliati presso di questa in Milano (CAP 20100), alla via Freguglia n.1;

e, ancora, nei confronti

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

di tutti i docenti potenzialmente controinteressati, inseriti nell'attuale graduatoria di mobilità 2016/2017, a rischio di pregiudizio (in termini di posizione nella detta graduatoria) nell'eventualità di accoglimento delle pretese avanzate dalla ricorrente in questa sede.

*** *** ***

In fatto

- La sig.ra Patrizia Frondella – inserita nella Graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria – ha presentato domanda di partecipazione al Piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato *ex lege* 107/2015 (art. 1, comma 98, lett.c), esprimendo la propria preferenza per Province ai sensi dell'art. 1, comma 100 della citata legge.
- In data 10/11/2015 – in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 96, 97 e 98, lett.c), della legge n. 107/2015 – il Ministero ha formulato la proposta di assunzione della ricorrente in fase C), su posto comune, nell'ambito della Provincia di Modena, con decorrenza giuridica dal 1/9/2015.
- Perfezionatasi la proposta di assunzione, in data 26/11/2015 si è data formalizzazione al rapporto con il Miur, tramite la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro presso l'Istituto Comprensivo I.C. Marconi di Modena, dove la ricorrente già espletava servizio per l'anno scolastico 2015/2016, con rinvio della determinazione della sede definitiva all'esito delle operazioni di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, legge n.107/20151.
- Considerata la fase di assunzione (a.s. 2015/2016), la ricorrente ha dunque partecipato alla fase c.d. "C" della mobilità straordinaria, per l'assegnazione della sede definitiva sull'intero ambito a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale e, nel rispetto di quanto statuito dal citato comma 108, dal CCNI del giorno 8/4/2016 e dall'O.M. n. 241/2016, ha indicato, secondo un preciso ordine di preferenza territoriale (come si evince dall'istanza allegata), quali ambiti nazionali destinatari della sua scelta di sede definitiva, *in primis* quello del proprio Comune di residenza, di seguito quelli a questo limitrofi (ambiti 008, 0010, 0017 etc) e, in via ancora più residuale, ha espresso preferenza per gli Ambiti delle Province più vicine a quella di Caserta.

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

In subordine, ha indicato quelli facenti parte delle Regioni più prossime alla sua, ovvero il Lazio (Ambiti 0009 – 0001 – 0010 - 0024, 0022, 0018l; etc.); il (Molise: Ambiti 003 – 004 – 001 – 002, etc.); la Toscana (Ambiti 009, 0010, 0013, 0014, 0016, etc.).

- Nell'individuazione delle Province, l'istante ha preferito quella di Bologna (Ambito 0001) e, solo in subordine, quella di Reggio Emilia (Ambito 0018) e quella della Lombardia (Ambito 0021).
- Nella notifica della domanda di mobilità, il Miur ha riconosciuto all'istante un punteggio base di 15.00 punti e un punteggio aggiuntivo per il comune riconoscimento di 6.00 punti, **senza affatto considerare il maggior punteggio dovutole per il servizio pre - ruolo reso negli a.s. dal 2002 al 2012** (3 punti per ogni anno) pur opportunamente documentato ed inserito nell'istanza.
- Al termine delle operazioni di mobilità, in data 24/8/2016, il MIUR ha comunicato alla sig.ra Frondella il suo trasferimento d'ufficio a far data dal 1/9/2016, per l'A.S. 2016/2017, su posto comune in Lombardia, Ambito LOM0000022 – Classe di concorso EEE – Scuola Primaria.
- L'individuazione della sede è stata successivamente determinata nell'ambito della procedura di cui alla nota n. 2819 del 22.08.2016 del M.I.U.R. e, i**n data 26/08/2016, la ricorrente ha ricevuto dall'Istituto Pezzani di Milano l'incarico triennale per posto di scuola primaria**.
- Detto provvedimento di trasferimento è apparso, sin da subito, in palese violazione della normativa posta dal Ministero a fondamento della procedura di mobilità e, comunque, nullo ed invalido per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, dell'art. 6 CCNI Mobilità Scuola del 8.4.2016, e dell'O.M. n. 241/20161, nonché dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994. Da qui le impugnative spiegate dalla ricorrente nell'immediatezza della comunicazione, nell'ambito delle quali è stato eccepito che:

  a) le operazioni di assegnazione definitiva sono state compiute in violazione dei criteri di precedenza imposti dalla legge e dall'art. 13 del CCNI mobilità;

  c) l'assegnazione di alcuni posti comuni, per gli ambiti già indicati dalla ricorrente tra quelli di preferenza, a docenti aventi nella graduatoria di mobilità un punteggio

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

inferiore a quello da lei riportato, ovvero, a docenti che, parità di punteggio, risultano più giovani angraficamente;

d) il riconoscimento ad alcuni candidati (preferiti nell'individuazione degli ambiti indicati dalla ricorrente secondo l'ordine di preferenza) di un punteggio superiore a quello riportato da essa istante anche sulla base della valutazione di precedenze non meritevoli di attribuzioni ai fini della mobilità e, ancora, in ragione di un servizio "pre-ruolo" presso Istituti paritari che, nel caso della sig.ra Frondella, non ha avuto alcuna giusta considerazione (vedei allegati n. 11 e 12).

2. La normativa di riferimento

La procedura delineata dalla riforma della "Buona Scuola", per la parte che qui interessa, è dettagliatamente definita nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 e nelle successive stratuizioni dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del giorno 8/4/2016.

L'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 stabilisce: *Per l'anno scolastico 2016/2017 é avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.*

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

- In data 8/4/2016 è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale docente per l'A.S. 2016/2017, destinato a: *docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, docenti ancora in attesa di sede definitiva e quelli nominati in ruolo nelle prime due fasi del piano di assunzioni 2015/2016 (Fase Zero e Fase A) senza sede definitiva*, ***docenti immessi in ruolo nelle Fasi B e C del piano straordinario*, chiamati a partecipare alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale a livello nazionale**[1].
- Nell'ambito del citato CCNI e, anche alla luce delle specificazioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, sono state individuate 4 distinte fasi per le operazioni di **mobilità territoriale.**

  Nel dettaglio:

  Fase A della mobilità (a domanda) su scuola:

  "*Gli assunti entro il '14/15 potranno fare* ***domanda*** *di mobilità territoriale su scuola…..su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria*".

  Fase B della mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata:

  "*Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. ...Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà*

[1] Art. 2, comma 3, "I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse **la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso**. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE C, della mobilità su ambito nazionale (che è quella che interessa nel caso di specie):

"***Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale***. ***La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali***. *L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.* ***A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza***".

FASE D della mobilità, a domanda:

"*Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale,* ***proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti***. *La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

- Il comma 2 dell'art. 6 del citato CCNI ha, altresì, stabilito che: *le operazioni di cui alle fasi del comma 1, sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale, avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1;*
- L'allegato 1 del CCNI, per quanto concerne l'effettuazione delle operazioni di cui alla fase C, ha previsto che *l'**ordine delle operazioni dei movimenti**, sarà il seguente:*

  a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;

  bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

  b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

con la precisazione che "***Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto**. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.***

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

- In altri termini, per il dato normativo, nella procedura di assegnazione, il Ministero era chiamato ad individuare la sede definitiva del docente sulla base delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e, nell'ambito da queste segnate, sulla base del punteggio attribuito.
- A tal riguardo, appare chiarificatrice la recente ordinanza del Tribunale di Venezia, n. 6962/2016, Giudice dott.ssa Menegazzo nella quale si legge: *ad ogni docente era assegnato un punteggio; si consideri, perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (allegato D al CCNI) era costituito da un "punteggio base" fisso – determinato da elementi relativi all'amzianità di servizio, alle esigenze familiari di cui alle lettere B e C e dal possesso di titoli inn generale –cui poteva aggiungersi un punteggio "variabile", in particolare erano riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge …. Questa parte variabile spettava al docente solo in relazione all'ambito territoriale riferito ad uno specifico comune.*

  L'Amministrazione doveva considerare per ciascun docente l'ordine di preferena e, per stabilire l'ordine di gradutaroria, il punteggio assegnato… è in questa prospettiva che va

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

intesa la previsione dell'allegato 1 secondo cui "per ciascuna dele operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto"; proprio per la varaibilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, l'Amministrazione non poteva redigere una univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciasun ambito territoriale indicato tra le preferenze" (Trib. Venezia n. 56962/2016 del 24/11/2016; nonché, nello stesso senso, Trib. di Vicenza n. 5668/2016 del 12/11/2016, Trib. Pavia ordinanze del giorno 11/11/2016).

3. Il caso della sig.ra Frondella.

L'individuazione della sede della ricorrente doveva avvenire sulla base delle singole preferenze espresse nella domanda di mobilità e, all'interno dell'ambito da queste segnato, sulla base del punteggio più alto.

Una diversa impostazione – che volesse ridurre il criterio punteggio ad elemento con valenza meramente residuale ed eventuale – andrebbe contro il dato normativo ("*per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di valutazione dei titoli allegati al presente contratto*"; "*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio… a parità di punteggio e precedenza, la posizione in gradutaroria è determinata dalla maggiore anzianità angrafica"*).

Nella propria istanza, la ricorrente ha preliminarmente individuato come preferenza gli ambiti 08, 09, 013 e 014 della Campania e, di seguito, quelli del Lazio (Ambiti 09, 013 e 014) e quelli dell'Emilia Romagna, quale regione di immissione in ruolo (Ambiti 01, 09 e altri).

Contravvenendo a qualsivoglia previsione, l'Amministrazione ha destinato la ricorrente ad un Ambito assolutamente non indicato nell'istanza, favorendo così nell'assegnazione delle sedi "di preferenza" altri docenti con punteggio inferiore a quello attribuitole e, comunque, a parità di punteggio, docenti più giovani anagraficamente.

A titolo esemplificativo, si considerino le posizioni di alcuni docenti assegnati agli Ambiti della Campania, riportati per estratto qui di seguito e meglio individuati nei bollettini MIUR allegati, nei quali sono stati dettagliatamente evidenziati i nominativi in discussione:

Campania		CEPPARULO	RITA	24/5/1977	CE	12	C	CAM00000

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

	Caserta							08
Campania	Caserta	DI RESTA	ROSA	06/08/1974		15	C	CAM0000008
Campania	Caserta	MARCHITELLI	ILARIA	30/11/1978	LT	15	C	CAM0000008
Campania	Caserta	FEOLA	MARIATERESA	17/01/1983	CE	17	C	CAM0000008
Campania	Caserta	MARCHIONNE	ANTONELLA	07/04/1965	NA	17	C	CAM0000008
Campania	Caserta	PIROZZI	BARBARA	05/01/1982	CE	21	C	CAM0000008
Campania	Caserta	MASTROIANNI	CHIARA	25/09/1982	CE	19	C	CAM0000009
Campania	Napoli	BARBATO	CARMELA	01/01/1962	NA	14	C	CAM0000013
Campania	Napoli	CAFIERO	ANNA	26/10/1981	NA	13	C	CAM0000014
Campania	Napoli	CALABRESE	ANNUNZIATA	23/04/1967	NA	17	C	CAM0000013
Campania	Napoli	CASTALDO	MICHELINA	12/03/1975	NA	18	C	CAM0000013

E così, per gli Ambiti del Lazio, emergono assegnazioni in dispregio della normativa di riferimento per diversi docenti i cui nominativi sono stati evidenziati nei bollettini allegati e alcuni di questi vengono, per comodità di lettura, riportati qui di seguito:

Lazio	Roma	ABBATE	SABRINA	15/02/1971	FR	21	C	LAZ0000009
Lazio	Roma	BAGLI	CHIARA	28/02/1982	RM	9	C	LAZ0000009
Lazio	Roma	BAIANO	TERESA M.	28/05/1969	CE	9	C	LAZ0000004
Lazio	Roma	BRUNO	LUCIA MARIA	04/03/1966	ME	12	C	LAZ0000004
Lazio	Roma	BORTOLIN	ILARIA	23/01/1987	RM	7	C	LAZ0000007
Lazio	Roma	DEL GRECO	PALMA	23/08/1973	FR	12	C	LAZ0000004
Lazio	Roma	CICIULLA	LORENA	28/03/1975	SR	9	C	LAZ0000010
Lazio	Roma	CAGGIANO	GIOVANNA	15/06/1960	NA	9	C	LAZ0000004
Lazio	Roma	CULLA	LUISA	20/01/1954	LT	12	C	LAZ0000001
Lazio	Roma	COLAROSSI	ALESSIA	15/06/1988	RM	16	C	LAZ0000016
Lazio	Roma	DI ROSA	PAOLA	05/04/1962	SR	12	C	LAZ0000010

Analogo discorso va fatto per gli Ambiti della Regione Emilia Romagna: pur individuati in via residuale dalla ricorrente – considerando, prealtro, anche l'Ambito della sua immissione in

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

ruolo – essi, dovevano essere pur sempre considerati come "sedi di preferenza" per la sua assegnazione definitiva in ragione di quanto sancito dall'art. 2, comma 3, del CCNI.

Eppure, dall'analisi dei bollettini ufficiali, ancora una volta, emergono errori nella determinazione delle collocazioni secondo le graduatorie stilate e con l'applicazione dei giusti algoritmi

E' evidente, dunque, che nella determinazione della sede definitiva dell'istante, il MIUR ha completamente disatteso il punteggio dichiarato e attribuitole e, se le irregolarità segnalate sono riferibili agli Ambiti indicati nella domanda di mobilità, ancor più si rilevano con riguardo ad altri Ambiti che, pur non indicati nella domanda, risultano di gran lunga più vicini a quello assegnato (secondo le direttive offerte dalle tabelle di vicinanza allegate all'O.M. n. 241/2016).

Prendendo a riferimento l'Ambito 08 della Campania (il 1° nell'ordine di preferenza espresso), non si comprende come sia stata possibile l'assegnazione di sedi ivi vacanti e disponibili a docenti come Cepparulo, Feola, Marchitelli, Marchionne con punteggio più basso rispetto a quello della ricorrente (21) e, se vi fosse una logicità e una ragionevolezza in tali operazioni, è necessario che il Ministero ne dia adeguata contezza.

3.1. (*segue*): violazione della procedura di mobilità per intervenuta assegnazione degli ambiti prescelti dalla ricorrente a soggetti che hanno partecipato alla Fase D della detta procedura.

Dall'esame dei citati bollettini si evince, altresì, che alcuni candidati hanno ottenuto assegnazione definitiva presso gli ambiti indicati dalla sig.ra Frondella secondo l'ordine di preferenza, partecipando all'ultima Fase della mobilità nazionale.

Si tratta di soggetti che, ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, hanno preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale è chiaramente statuito che "*gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.*

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

A mero titolo esemplificativo, si segnalano le posizioni di:

- Campania Benevento RUBINO CARMELA 10/01/1969 – SA -77 CAM0000004
- Lazio Roma CAMASTRO ANNAMARIA 08/01/1955 - FR - 39 LAZ0000010.
- Lazio Roma COPPOLA CARMELA 09/10/1976 – NA - 55 LAZ0000009.
- Lazio Roma MATARRESE PATRIZIA 14/09/1969 – BA – 53 – LAZ0000005.
- Emilia Romagna Modena GIULINO ROSARIA 15/07/1980 – RG – 31 – EMR0000009.
- Emilia Romagna Modena ANASTASI MARILIA 10/06/1977 – ME – 28 – EMR0000009.

Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno partecipato a quest'ultima fase.

3.2. (*segue*) mancata attribuzione del servizio paritario

La ricorrente, in sede di mobilità, ha ottenuto dal MIUR l'attribuzione di un punteggio complessivo di 21, di cui 15.00 punti per servizio e 6 per il comune ricongiungimento.

Nulla le è stato riconosciuto, con riferimento, al punteggio base, per il servizio pre-ruolo svolto in Istituto paritario "Birbe e Marmocchi" di Villaricca per gli anni dal 2002 al 2012, circostanza che le ha oggettivamente impedito di vedersi riconosciuto, a ragione, il giusto punteggio base per la sua utile collocazione nella graduatoria di mobilità (3 punti per ogni anno di servizio espletato).

IL FUMUS BONI IURIS

1. **Illegittimità del trasferimento per violazione dell'art. 1, comma 108, legge 107/2015, dell'art. 6 CCNI e dell'allegato 1 di detto Contratto Collettivo.**

Le operazioni compiute dal Ministero per il caso della sig.ra Frondella appaiono assolutamente in violazione delle regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali e, soprattutto, lesive dei principio di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

La violazione coinvolge evidentemente anche quanto statuito dal CCNI mobilità e dall'O.M. n. 241/2016 che, al di là della sua oggettiva illegittimità per aver facultato di una preferenza su "scuola" i soli interessati alla fase A della mobilità, limitando gli altri alle mere preferenze su "ambiti" o "province", **ha anche statuito, proprio per i partecipanti alle fasi C e D di quelle operazioni, che*, immessi in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c), dovranno indicare****, *ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva,* ***tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali*****; *in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane.***

I bollettini dei movimenti del personale resi noti dal MIUR hanno dato prova, sin da subito, di tali irregolarità e di tanto vi è già conferma nella copiosa giurisprudenza di merito degli ultimi mesi.

La sentenza del Tribunale di Venezia citata in premessa è solo una delle ultime in ordine di tempo; prima di questa, già il Tribunale di Pavia, quello di Vicenza, quello di Taranto, di Trani, di Napoli Nord hanno dichiarato l'illegittimità dell'operato ministeriale sulla scorta dei medesimi argomenti di diritto, intervenendo lì dove, ingiustamente, si è assistato ad una irragionevole negazione dei diritti e degli interessi del singolo.

In ognuno dei tali precedenti viene in rilievo la necessità che le assegnazioni fossero determinate sulla base delle preferenze espresse dai docenti e, all'interno degli ambiti segnati da dette preferenze, sulla base del punteggio attribuito.

L'assegnazione della sede doveva essere compiuta scorrendo la graduatoria, con l'assegnazione della prima di quelle indicate nella domanda di trasferimento e, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, secondo l'ordine tassativo della graduatoria ovvero il punteggio attribuito a ciascun docente.

La previsione dell'allegato 1 al CCNI non impone confronti tra le prime preferenze, tra seconde preferenze, tra terze e così via, per cui nel caso di preferenza coincidente tra più docenti la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, quale criterio successivo ed eventuale; **tale interpretazione del contratto si pone in evidente contrasto con la previsione normativa,** ***considerando che l'allegato al CNNL parla di approntamento di un ordine di gradutaoria "per ciascuna preferenza" senza prevedere un'aggregazione tra preferenze collocate sullo stesso livello. Esso impone di effettuare graduatorie relative alle***

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

preferenze e tali paiono intendere tutti gli ambiti territoriali indicati nella domanda, a prescindere dalla loro collocazione (anche l'ambito territoriale posto in 3^, o in 15^ o in 45^ posizione è una preferenza del docente)… Operando nel modo contestato, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era possibile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore (Trib. venezia, ordinanza n. 6962/2016)**.**

Purtroppo, nessuna di tali disposizioni è stata rispettata dal Ministero e inutili sono risultati i tentativi della sig.ra Frondella di ottenere un riscontro conciliativo e chiarificatore da parte della PA circa i meccanismi adottati per la individuazione della sua sede definitiva su Milano.

2. **Diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il servizio prestato in Istituti paritari. Disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente AS 2016/2017.**

Nelle "Note comuni" alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio dei passaggi del personale docente, allegate al CCNI del giorno 8/4/2016 è stabilito che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*".

In ragione di detta previsione, il MIUR ha omesso di considerare - ai fini dell'attribuzione del giusto punteggio per il servizio reso - il periodo di attività prestato nell'Istituto Paritario "Birbe e Marmocchi" negli anni scolstici dal 2002 al 2012 (come da documentazione che si allega n. 8); servizio che, se correttamente considerato, avrebbe consentito alla ricorrente di vedersi attribuito un punteggio di gran lunga superiore a quello riportato nella notifica ministeriale della domanda di mobilità (art. 1, lett. B, della tabella di valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, allegata al CCNI 8/4/2016).

Se si considera la natura e la portata operativa di quella disposizione, in relazione a quanto imposto da radicate e mai sconfessate norme di legge, appare chiaro l'abuso commesso.

In primis, conta il richiamo all'art. 2, comma 2 del DL n. 225/2001, convertito in legge in data 2/8/2001, secondo il quale: *i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle*

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prestato per il servizio nelle scuole statali, con il conseguente riconoscimento di omogeneità del servizio reso nelle due.

Una diversa impostazione che volesse considerare l'equiparzione del servizio presso le scuole "pareggiate" ("paritarie") a quello presso le statali unicamente ai fini del "riconoscimento di carriera" si porrebbe in conflitto con le attuali norme di legge.

Intanto, non vi è dubbio che l'espressione "pareggiate" utilizzata dagli att. 360 e 485 del D.lgs. 297/1994 (che contemplano l'istituto dell'equiparazione ai fini della carriera) si riferisca anche alle scuole paritarie e ciò in ragione din quanto sancito dall'art. 1 bis del D.L. 225/2000: *le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994 sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 62/2000 e di scuole non paritarie ....* e di quanto si legge nella nota n. 0069064 della Ragioneria Generale dello Stato: *la legge n. 62/2000 nulla ha modificato in materia di ricnoscimento dei servizi pre ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, peratnto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16/4/1994, n. 297*[2].

Dunque, eventuali disposizioni discordanti, anche se pattuite in sede collettiva, non potranno che subire gli effetti dell'applicazione dell'art 40, comma 1, ultimo cpv, e comma 3, del d.lgs. 165/2001: "*nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,* ***della mobilità*** *e delle progressioni economiche,* ***la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge***". "*…Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge,* ***le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile***".

Sulla scorta di quanto sin qui detto, molti Giudici di merito, per casi analoghi a quello di specie, hanno accolto le richieste degli istanti, considerando che tesi diverse porterebbero *ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la*

[22] Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato n. 1102/2002: *la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogenietà qualitativa dell'offerta formativa* .

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

medesima dignità e le medesime caratteristiche (Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 2/8/2016; negli stessi termini anche Tribunale di Napoli, ord. del 31/8/2016, proc. n.rg. 17451/2016; Tribunale di Lecce, ordinanza n. 47107/2016; Trib. Milano, ordinanza n. 6202/2016; Trib. Lanciano, ordinanza n. 2427/2016 e i richiami in questa contenuti).

Da qui la necessità che il Giudice adito, valutata la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestato in pre -ruolo, disponga la disapplicazione, per quel che rileva nell'odierna procedura d'urgenza, della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI mobilità a.s. 2016/2017 (*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*), disponendo la condanna del Ministero a rielaborare la sua posizione nella già formata graduatoria di mobilità, inserendole il corretto punteggio afferente anche il servizio paritario prestato in pre ruolo.

3. **Violazione del principio di parità di trattamento.**

L'inserimento della sig.ra Frondella in Fase C) del Piano Straordinario delle recenti immissioni in ruolo, di seguito alle assunzioni dei vincitori di concorso anno 2012 e degli assunti entro il 2014/2015 e senza i privilegi a questi accordati dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal CCNI del giorno 8/4/2016, presenta tutti i connotati tipici delle fattispecie lesive del principio di parità di trattamento.

I neoassunti in Fase C, infatti, a differenza degli altri, sono stati costretti ad una mobilità a livello nazionale, su tutti gli ambiti territoriali, che gli ha impedito di ottenere in via definitiva, quale sede di lavoro, quella di immissione in ruolo e, al contempo, anche la possibilità di proporre la scelta "su scuola", cosi come disposto per gli assunti in Fase A.

Sulla questione il TAR Lazio si è già pronunciato con la sospensiva della detta Ordinanza Ministeriale (v. Ordinanza n. 4720 del giorno 8/8/ 2016; Ordinanza su proc. RG. n. 6565/2016); a breve si discuterà il merito e in quell'occasione il Giudice Amministrativo potrebbe decidere per l'illegittimità dell'impugnata ordinanza (che, intanto, è stata portata in esecuzione nonostante le sospensive), annullando di fatto tutte le procedure di mobilità sino a questo punto condotte.

Se ciò dovesse verificarsi, la posizione della ricorrente ne sarebbe evidentemente travolta.

Resterebbe, però, immutato il punteggio raggiunto nella graduatoria di mobilità, calcolato, sulla scorta dei dati forniti dal CCNI del giorno 8/4/2016, senza alcuna valutazione del servizio paritario.

Il Periculum in mora

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

"*La richiesta di una misura cautelare è funzionale alla tutela di un diritto sostanziale della parte ricorrente che rischi di essere pregiudicato nelle more della definizione del giudizio volto alla tutela di quel diritto in via ordinaria, diritto sostanziale il cui pericolo di pregiudizio deve essere imminente ed irreparabile ai fini della concessione, in particolare, di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*" (Tribunale Bari, sez. III, 21/03/2014; Tribunale Rimini, 24/03/2007; Trib. Milano 4 agosto 2003, in Orient. Giur. Lav., 2003; Trib. Forlì 21 marzo 2000, in Lav. nella giur., 2000, p. 859, Trib. Roma 4 ottobre 1996, in Orient. Giur. Lav., 1996, p. 1041 e numerose altre).

La pretesa avanzata dalla ricorrente in questa sede – di ottenere una pronuncia di illegittuimità del trasferimento disposto sull'Ambito di Milano in violazione delle vigenti disposizioni di legge e di CCNI, con la consequenziale condanna del Ministero ad individuare come sede definitiva uno degli ambiti già indicati nella proposta domanda di mobilità secondo un preciso ordine di preferenza, nonché quella di ottenere (in disapplicazione delle disposizioni contrattuali contra legem) il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo espletato presso Istituti paritari negli anni scolastici dal 2002 al 2012 ai fini del suo corretto inserimento nella graduatoria di mobilità del Piano straordinario di assunzione ex lege n. 107/2015 – può senz'altro ritenersi meritevole di una tutela d'urgenza, anche in vista dei possibili e prossimi pregiudizi che potrebbero derivarle dal trasferimento e dalla eventuale futura dichiarazione di illegittimità dell'O.M. n. 241/2016, già impugnata innanzi al TAR Lazio (e da questo sospesa nella sua effiacia con le citate ordinanze allegate al presente atto).

Allo stato dei fatti, il MIUR ha illegittimamente individuato per la ricorrente, in via definitiva, la sede di Milano, assegnando quelle più vicine al suo Comune di residenza (Caserta) ad altro personale privo dei previsti requisiti.

Nell'attesa di un giudizio ordinario, qualora il Giudice adito dovesse ritenere di non concedere il provvedimento d'urgenza, l'istante si troverebbe a dover sopportare un duplice e grave imminente pregiudizio:

- Considerato il vincolo dell'incarico triennale, la ricorrente si trova nella triste condizione di dove lasciare la propria famiglia e il luogo di residenza per trasferisrsi a Milano; trasferimento che le creerebbe non pochi problemi non solo in termini di costi per affrontare la permanenza lontano da casa, ma anche personali vista le precarie

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

condizioni di salute del marito che, allo stato, conta sostanzialmente sul solo aiuto della moglie.

Il sig.Masiello, infatti, soffre di artrosi polidistrettuale al rachide da protusioni discali multiple, ipertiroidismo e cardiomiopatia ischemica e, già sottoposto a trattamento chirurgico, si trova attualmente in terapia farmacologia con l'impegno a periodiche cure ed esami.

La ricorrente è l'unica in grado di poter assistere il coniuge, anche perché i due figli, Masiello Maddalena e Masiello Pasquale, per la giovane età e per impegni di studio non sarebbero in grado di poterla sostituire.

Pur immaginando un trasferimento al Nord insieme al coniuge, resterebbero comunque le gravose incombenze di quello spostamento, quelle degli oneri economici per la permanenza in altra Regione e quella della gestione e del controllo delle patologie che interessano il marito.

- considerata la pendenza del giudizio dinanzi al Tar Lazio per impugnativa dell'OM n. 241/2016 e quindi la possibilità che vengano caducati gli effetti di questa, il mancato riconoscimento alla Frondella del punteggio dovuto per il servizio pre-ruolo reso in Istituto paritario, potrebbe risulare compromettente per la sua posizione in graduatoria stilata secondo valori non rispettosi delle norme di legge, con il consequenziale pregiudizio anche sulla futura ricostruzione di carriera (al riguardo costituisce precedente l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 6/9/2016, allegata allo scritto, su caso analogo a quello in esame);

Detti pregiudizi hanno natura irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali della sig.ra Frondella, ma vanno ad intaccare la stessa sfera dei suoi diritti personali e familiari, insuscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente.

Peraltro, allo stato, la sig.ra Frondella non ha neppure ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Ambito della Provincia di Caserta, per cui il suo spostamento a Milano si è reso inevitabile, a meno che non intervenga una pronuncia giudiziale che, accertata l'illegittimità dell'operato del Miur, metta fine all'anomalo meccanismo che è stato posto in essere in attuazione della Riforma della "Buona Scuola".

* *** ***

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

Pertanto, in ragione delle questioni sin qui esposte, la sig.ra Frondella Patrizia, come rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano affinchè, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite.

In ogni caso, *contrariis reiectis*, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, sospendere, *inaudita altera parte*, l'efficacia del trasferimento impugnato per tutte le ragioni esposte in prenessa.

In contraddittorio,

1. dichiari, l'adito Tribunale illegittima, per tutte le questioni dedotte in premessa, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e consequenziali a questa, con condanna all'assegnazione in altra sede tra quelle indicate secondo l'ordine di preferenza degli ambiti (in primis, quelli della Regione Campania) e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, o comunque in quelli dell'ambito di immissione in ruolo (Modena), considerando, a tal fine:

a) il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo (3 punti per ogni anno di servizio prestato dal 2002 al 2012);
b) quello già dichiarato e attribuitole dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;

2. adotti, l'adito Tribunale, ogni provvedimento necessario a garantire alla ricorrente gli effetti della tutela cautelare richiesta;
3. accerti, l'adito Tribunale, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituti paritari negli A.S. dal 2002 al 2012, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, *ex* artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S, 2016/2017, secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*;

4. condanni, l’adito Tribunale, il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all’inserimento nell’attuale graduatoria di mobilità dell’esatto punteggio, considerando, a tal fine, anche quello relativo al servizio preruolo paritario prestato;
5. condanni, il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi dell’odierna procedura, con attribuzione alla procuratrice antistataria.

In istruttoria, si chiede sin da ora che si ordini al MIUR di produrre idonea documentazione attestante i metodi di calcolo utilizzati per la redazione dell’attuale graduatoria di mobilità interprovinciale, con la specifica degli algoritmi utilizzati per il riconoscimento dei punteggi e delle precedenze.

Si allegano i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione piano di assunzione ex lege n. 107/2015
2. proposta di assunzione;
3. perfezionamento della proposta di assunzione ex lege n. 107/2015.
4. contratto di assunzione del 26/11/2015 e accettazione;
5. domanda di mobilità;
6. notifica domanda di mobilità con punteggio;
7. allegato D) alla domanda di mobilità, con indicazione del servizio reso;
8. Attestazione “scuola paritaria” Istituto Birbe e Marmocchi;
9. e-mail inviata alla sig.ra Frondella in data 24/8/2016 con la comunicazione di trasferimento presso l’Ambito 022 Lombardia – posto comune;
10. curriculum vitae della sig.ra Frondella già all’archivio del MIUR;
11. reclamo del giorno 8/8/2016, avverso esito procedura di mobilità;
12. istanza di conciliazione;
13. assegnazione incarico su sede scolastica Istituto IC R. Pezzani di Milano (Ambito LOM0000022);
14. Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, con relativi allegati.
15. CCNI del giorno 8/4/2016, con allegati;
16. Bollettini Campania;
17. Estratto Bollettini trasferimenti primaria fase C (Lazio);

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

17.1 Estratto bollettini trasferimenti primaria fase C (Emilia Romagna)

18. Bollettini trasferimenti primaria fase D;
19. Ordinanza Tar Lazio del 23/6//2016 su ricorso 6565/2016;
20. Ordinanza Tar Lazio n. 4720/106 del giorno 8/8/2016;
21. Ordinanza Trib. Venezia, n. 6962/2016;
22. Ordinanza Trib. Vicenza, n. 5668/2016;
23. Ordinanza Trib. Pavia del giorno 11/11/2016;
24. Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, rg 10589/2016;
25. Ordinanza Trib. Taranto del 20/09/2016
26. Ordinanza Trib. Napoli del 31/8/2016 su ricorso RG 17451/2016;
27. Ordinanza Trib. Milano n. 6202/2016;
28. Ordinanza Trib. Lecce n. 47107/2016;
29. Ordinanza Trib. Lanciano n. 2427/2016;
30. Ordinanza Trib. Messina del 26/8/2016;
31. situazione di famiglia.
32. Certificazione medica del sig. Masiello Giuseppe.

Con riserva di ogni altra eventuale attività istruttoria

Milano - Aversa, 3/12/2016 Avv. Maddalena Carusone

Si dichiara, ai fini del versamento del c.u., che l'odierno procedimento è di valore indeterminabile.

Milano– Aversa, 3/12/2016

Avv. Maddalena Carusone

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto avvocato Maddalena Carusone (CF CRSMDL74R42F799Y), quale procuratrice della sig.ra Frondella Patrizia, giusta delega in calce al su esteso ricorso

PREMESSO CHE:

✓ l'azione promossa dalla sig.ra Frondella Patrizia dinanzi al Tribunale di Milano– Sezione lavoro – ha per oggetto:

a) la dichiarazione di illegittimità del disposto trasferimento presso l'Ambito territoriale di Milano, con condanna del Ministero all'assegnazione di altra sede tra quelle indicate nell'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, considerando, a tal fine:

1. il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo
2. ovvero quello già dichiarato e attribuitole dal MIUR in rapporto all'esatto ordine di precedenza, previa verifica della sussistenza o meno di privilegi per gli altri docenti che, con punteggio inferiore, sono stati favoriti nella scelta della sede più vicina a quella di titolarità della ricorrente;

b) l'accertamento del diritto di essa ricorrente all'assegnazione di una sede, tra quelle prescelte nella domanda, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del giorno 8/4/2016, determinata secondo il punteggio maturato nell'ambito della Fase "C" del Piano Straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107/2015;

c) la disapplicazione e l'annullamento della graduatria di mobilità tertitoriale adottata dal MIUR sulla scorta di quanto statuito dall'O.M. n. 241/2016 e dalle indicazioni di cui al CCNI del giorno 8/4/2016, previa dichiarazione di disapplicazione, *ex artt.* 1339 e 1418/1419 c.c., delle "Note Comuni" allegate al detto Contratto collettivo.

d) l'accertamento del diritto di essa ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituto scolastici paritari dall'A.S. 2002/2003 all'A.S. 2011/2012, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, con la conseguente disapplicazione, *ex* artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S, 2016/2017, secondo cui *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;*

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

RILEVATO CHE

- ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità interprovinciale *ex lege* 107/2015, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso.
- la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari e, comunque, non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarebbe eccessivamente onerosa e non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

CONSIDERATO CHE

- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "*le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono* siano *tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo* (Cass. n. 13868/2002; Cass. n. 3286/2006; Cass. n. 4319/2003).
- La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR - U.S.R per la Regione Lombardia (www.istruzione.lombardia.gov..it) MIUR – USR Regione Campania (www.campania.istruzione.it) sarebbe idonea ad assicurarne la conoscibilità e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente procuratrice formula formale

ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai seni dell'art. 151 c.p.c. ovvero:

- quanto ai potenziali controinteressati, mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sul sito istituzionale del Ministero della Pubblica Istruzione e /o del MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Lombardia e MIUR – Ufficio Scolastico per la Regione Campania;

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34

- quanto alle Amministrazioni competenti mediante consegna di copia, anche via pec, all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Milano– Aversa, 03/12/2016 Avv. Maddalena Carusone

Firmato Da: CARUSONE MADDALENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a513ad2b0905fa50565eecfc1267a34